



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 59 DEL 08/07/2020**

### OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA ARGENTERA PER LAVORI**

Vista l'istanza inoltrata in data 07 luglio 2020 dal Geom. Andrea Gaziano, acclarata al n. 6404 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'istituzione del divieto di transito in Via Argentera del traffico proveniente da via Mazzini, al fine di consentire lo scarico di materiali da cantiere nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto dal civico 9B, nel giorno 9 luglio 2020;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

### ORDINA

che nel giorno 09 luglio 2020 dalle ore 7,00 alle ore 19,00, sia vietato il transito in via Argentera, nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto dal civico 9B, il tutto come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

## **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 08.07.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**